



SENTENZA N. 339/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **72492** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato il 25.02.2020 dalla Sig.ra (omissis) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Imperlino (C.F.: MPRLGU55P20A783N) ed Ettore Nardi (C.F.: NRDITR48B12H268Y), giusta procura alle liti in allegato al ricorso, congiuntamente ai quali elegge domicilio presso lo studio dell'Avv. Ettore Nardi in Napoli, alla Via Po, n. 1, Cap 80126, Napoli (NA). Gli Avv.ti Luigi Imperlino e Ettore Nardi dichiarano di voler ricevere le notificazioni, gli avvisi e le comunicazioni di segreteria al seguente indirizzo di pec: ettorenardi@avvocatinapoli.legalmail.it o al seguente numero di fax: 081/649456;

contro

INPS (C.F.: 80078750587), in persona del Presidente *pro tempore*, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Tellone (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it - C.F.: TLLGLC70R13A509E), in virtù di procura generale alle liti Rep. n.

77778, del 23.12.2011, del notaio Paolo Castellini di Roma, elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania, in Napoli, in Via Medina, n. 61;

per

il riconoscimento del diritto alla perequazione automatica della pensione per l'anno 2011.

Visto l'atto introduttivo del ricorso;

visti gli altri atti e documenti di causa;

chiamata la causa nella pubblica udienza del 17.06.2024, celebrata con l'assistenza del Segretario, Guglielmo Rega.

FATTO

1. La ricorrente, con il ricorso in epigrafe, esponeva di essere pensionata INPS, ex INPDAP, e titolare della pensione n. 12269356, sede di Napoli. Con il ricorso chiedeva l'accertamento e il riconoscimento del suo diritto ad ottenere il pagamento della perequazione sul proprio trattamento pensionistico spettante per l'anno 2011, che avrebbe dovuto essere corrisposta dall'1.01.2012, in applicazione dell'art. 34 della legge n. 448/1998 e dell'art. 69 della legge n. 338/2000.

Affermava che l'ammontare della perequazione 2011 era stato determinato dal decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 18.01.2012 e dal successivo decreto del 16.11.2012, che aveva fissato la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2011 in misura pari a + 2.7 dall'1.01.2012.

Considerato che il trattamento minimo era, in quell'anno, fissato in

euro 468,35 mensili, la ricorrente - che aveva una pensione lorda annua di euro 29.063,97 (pensione mensile di euro 2.235,69 x 13) avrebbe avuto diritto a un aumento a titolo di perequazione di euro 58,11, da corrisponderle a partire dall'1.01.2012.

L'INPS aveva invece corrisposto la perequazione relativa all'anno 2011 solo alle pensioni fino a tre volte il minimo, non riconoscendo alcun aumento a titolo di perequazione alla ricorrente.

Sollecitato previa diffida, l'INPS non dava riscontro.

Nel mese di agosto 2015 l'INPS, in applicazione del decreto-legge n. 65/2015, emanato dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015, aveva riconosciuto alla ricorrente un aumento complessivo di euro 5,12 (comprensivo sia della perequazione relativa all'anno 2011 che di quella relativa all'anno 2012).

Secondo la ricorrente, si trattava di un aumento irrisorio, derivante da una errata applicazione del decreto-legge n. 201/2011 e del decreto-legge n. 65/2015.

Riteneva invece di avere diritto ad un aumento annuo lordo di euro 873,73 (salvo l'irrisorio aumento di euro 5,12 mensili lorde attribuitele nel mese di agosto 2015).

1.1 In diritto, secondo la ricorrente, l'INPS – come reso evidente nella Circolare INPS n. 10, del 2.02.2012 –avrebbe erroneamente ritenuto che la previsione dell'art. 24, comma 25, del decreto legislativo n. 201/2011, nonché il successivo decreto legislativo n. 65/2015, che aveva fatto seguito alla sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale, avevano

bloccato la perequazione dell'anno 2011, da corrispondere sui ratei di pensione dell'anno 2012, laddove tali normative facevano invece riferimento sempre e soltanto alla perequazione degli anni 2012 e 2013 (da pagare negli anni 2013 e 2014).

L'interpretazione dell'INPS sarebbe errata, in quanto sia il decreto-legge n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011 (dichiarato illegittimo con la sentenza n. 70/2015 dalla Corte costituzionale), sia il decreto-legge n. 65/2015, convertito con legge n. 109/2015 (emanato dopo la sentenza), che avevano introdotto il blocco della perequazione, si riferirebbero, entrambi, alla perequazione 2012 e 2013, ma non farebbero alcun cenno alla perequazione 2011 per la quale sarebbero ancora in vigore l'art. 34, comma 1, della legge n. 448/1998 e l'art. 69, comma 1, della legge n. 388/2000.

Secondo la ricorrente, sarebbe incontestabile che i due decreti legge e le rispettive leggi di conversione farebbero riferimento solo alla perequazione 2012 e 2013. La perequazione 2011 non era assolutamente menzionata in nessuno dei due decreti legge, né nel testo originario, né in quello approvato nelle rispettive leggi di conversione.

Non esisterebbe, quindi, alcuna norma che abbia modificato la disciplina pregressa relativa alla perequazione 2011, che, quindi, andrebbe riconosciuta a tutti i pensionati, secondo le modalità di cui all'art. 34, comma 1, della legge n. 448/1998 e di cui all'art. 69, comma 1, della legge n. 388/2000.

Peraltro, che la perequazione in pagamento dall'1.01.2012 sia la

perequazione 2011 sarebbe dimostrato dai decreti ministeriali del 18.01.2012 e del 16.11.2012, che avevano disciplinato l'erogazione, e che avevano precisato, in modo puntuale e inequivoco, l'anno di riferimento (2011), la percentuale da corrispondere (2,7%) e la data di corresponsione (1.01.2012).

La lettera delle leggi sarebbe chiara e inequivoca e non consentirebbe nessuna interpretazione alternativa; sul punto la ricorrente citava giurisprudenza favorevole, anche di questa Corte (Sez. giur. Basilicata, sent. n. 60/2018, che riconosceva alla pensionata il diritto all'adeguamento perequativo per l'anno 2011).

1.2 La ricorrente concludeva quindi chiedendo di: accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere il pagamento della perequazione sul proprio trattamento pensionistico spettante per l'anno 2011, che avrebbe dovuto essere corrisposto dall'1.01.2012 per una percentuale di variazione del 2,7 per cento, per un importo lordo mensile di euro 58,11 (detratto l'importo di euro 5,12 riconosciuto ad agosto 2015); condannare l'INPS al pagamento di quanto dovuto a partire dall'1.01.2012, corrispondendo altresì gli arretrati per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 e per tutte le mensilità che matureranno fino al giorno della sentenza, oltre rivalutazione monetaria ed inflazione. Con ogni conseguenza di legge e con distrazione in favore dei difensori.

2. Fissata la prima udienza per il 20.02.2024, con nota del 17.01.2024 il difensore della ricorrente comunicava che, per errore materiale, non aveva notificato all'INPS nei termini previsti il decreto di fissazione

d’udienza e chiedeva una nuova fissazione.

3. All’udienza del 20.02.2024, il G.M., vista l’istanza di parte ricorrente, concedeva il richiesto rinvio dell’udienza di trattazione al fine di consentire il perfezionarsi dell’*iter* notificatorio, fissando per la prosecuzione del giudizio l’udienza del 17.06.2024.

4. Con memoria del 4.06.2024 si costituiva in giudizio l’INPS che, dopo aver ricordato come la finalità della perequazione pensionistica sia quella di proteggere il potere d’acquisto, affermava essere priva di fondamento la tesi della ricorrente volta a sostenere che il decreto-legge n. 201/2011, nonché il successivo decreto-legge n. 65/2015 (che aveva fatto seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015) non avrebbero inteso bloccare la perequazione da calcolarsi sulla variazione dei prezzi al consumo dell’anno 2011, e da corrispondere sui ratei di pensione dell’anno 2012, bensì la perequazione da calcolarsi sulle variazioni dei prezzi al consumo intervenute negli anni 2012 e 2013, e da corrispondere, rispettivamente, sui ratei di pensione degli anni 2013 e 2014.

E invero, attraverso il decreto-legge n. 201/2011 nonché il successivo decreto-legge n. 65/2015 il legislatore avrebbe chiaramente inteso disciplinare la rivalutazione dei trattamenti pensionistici spettanti per gli anni 2012 e 2013, e da calcolarsi sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo, rispettivamente, degli anni 2011 e 2012.

Alla luce della richiamata disciplina normativa, come interpretata anche dalla Corte costituzionale (sent. n. 250/2017), non vi sarebbe dubbio che il legislatore abbia inteso intervenire sull’importo dei

trattamenti pensionistici spettanti per gli anni 2012 e 2013, bloccando totalmente, per i trattamenti di importo superiore a 6 volte il minimo INPS, gli aumenti di perequazione da calcolarsi sulla variazione dei prezzi al consumo degli anni 2011 e 2012.

L'Istituto previdenziale dava atto dell'accoglimento da parte di questa Corte di alcuni ricorsi aventi il medesimo oggetto di quello in esame, ma riteneva che tali sentenze, tutte oggetto di appello, fossero errate. Auspicava, quindi, la rivisitazione dell'orientamento assunto.

Nel caso della ricorrente, questa percepiva un trattamento pensionistico mensile di circa euro 2.235 lordi, di importo complessivamente superiore a quattro volte e inferiore a cinque volte il trattamento minimo INPS, circostanza pacifica in quanto affermata dalla stessa ricorrente, per cui per gli anni 2012 e 2013 avrebbe diritto alla perequazione nella misura del 20%, come testualmente stabilito dall'art. 1 del decreto-legge n. 65/2015, convertito in legge n. 109/2015.

Tale perequazione sarebbe stata regolarmente corrisposta con il cedolino di pensione del mese di agosto 2015, prodotto in giudizio, nell'importo di euro 556,82 (oltre ad euro 35,84 e euro 5,12), per cui la ricorrente sarebbe stata regolarmente ed integralmente soddisfatta.

La ricorrente affermava di avere percepito a titolo di aumento perequativo, in applicazione del decreto-legge n. 65/2015, il solo importo di "€5,12, comprensivo sia della perequazione relativa all'anno 2011 che di quella relativa all'anno 2012", ma tale affermazione sarebbe documentalmente smentita dal cedolino di pensione del mese di agosto 2015.

4.1 In via subordinata, l'INPS eccepiva la prescrizione quinquennale.

Posto che le differenze economiche richieste si riferirebbero all'anno 2011 e la ricorrente aveva affermato di avere interrotto la prescrizione con pec del 19.12.2016, senza ulteriori atti interruttivi, e considerato altresì che il ricorso introduttivo era stato notificato all'INPS solo in data 26.02.2024, quindi a distanza di oltre 7 anni, la prescrizione quinquennale sarebbe chiaramente decorsa.

4.2 Solo per scrupolo difensivo, in quanto la perequazione spettante per l'anno 2011, non costituirebbe oggetto del ricorso (riguardante solo la perequazione spettante per l'anno 2012), l'INPS evidenziava che: la perequazione spettante per l'anno 2011 (calcolata sulla variazione dei prezzi al consumo dell'anno 2010) era stata pagata nel mese di gennaio 2011; la differenza (0,2%) tra la perequazione definitiva (1,6%) e quella provvisoria (1,4%, corrisposta a gennaio 2011) era stata pagata con il cedolino di pensione di gennaio 2012, come affermato al punto n. 1 della circolare INPS n. 10 del 2012; l'eventuale credito sarebbe comunque prescritto per prescrizione quinquennale.

Le sezioni d'Appello della Corte dei conti avrebbero riformato i precedenti richiamati in ricorso proprio con la motivazione che la perequazione dell'anno 2011 era stata corrisposta nel mese di gennaio 2011 e che, poiché l'aumento stimato in via provvisoria (1,4%) era stato inferiore a quello accertato in via definitiva (1,6%), con il rateo di gennaio 2012 l'INPS aveva pagato la differenza (0,2%) a titolo di conguaglio perequazione dovuta per l'anno precedente, ovvero, proprio per il 2011.

4.3 L'INPS concludeva, pertanto, chiedendo di rigettare il ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di causa.

5. All'udienza del 17.06.2024, era presente l'Avv. Nardi per la ricorrente e l'Avv. Tellone per l'INPS che intervengono come da verbale.

La causa è quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L'odierno giudizio verte sulla richiesta di accertamento del diritto della ricorrente, Sig.ra (omissis), a vedersi riconosciuta la perequazione relativa all'anno 2011, con conseguenziale e corrispondente incremento del trattamento dovuto per gli anni successivi.

2. Ritene questo giudice che il ricorso sia infondato per le ragioni di seguito esposte.

La più recente e prevalente giurisprudenza d'Appello della Corte dei conti è consolidata da tempo nel senso che le modalità di computo della perequazione relativa all'anno 2011 si riferiscono agli incrementi spettanti e intercorsi tra il mese di dicembre 2010 e il mese di gennaio 2011 (Corte conti, sez. I App., sent. n. 134/2024, n. 256/2020, n. 257/2020, n. 259/2020).

Erra pertanto il ricorrente nel voler interpretare il disposto dell'art. 24, comma 25, del decreto-legge n. 201/2011 come legittimante la previsione di una perequazione integrale basata sugli incrementi spettanti e intercorsi tra il mese di dicembre 2011 e il mese di gennaio 2012.

La norma in questione infatti, nella sua previsione originaria, limitava

la perequazione integrale (nel passaggio tra il 2011 e il 2012) solo ai trattamenti inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, escludendo integralmente il meccanismo di perequazione per le pensioni di importo superiore a tale limite.

Tale normativa era censurata da numerosi tribunali e anche da questa Corte per violazione di plurimi principi costituzionali e la Consulta dichiarava illegittimo il detto articolo nella parte in cui riconosceva la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS (tra cui la ricorrente non rientra), nella misura del 100 per cento.

Successivamente, interveniva il decreto-legge n. 65/2015 che *“Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica”* riconosceva *“la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici ... relativa agli anni 2012 e 2013 ... nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.*

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, si ritiene di non condividere altro orientamento secondo cui nel 2011 alcun blocco o limitazione risultava vigente, essendo la normativa riferita agli anni 2012 e 2013 (Sez. giur. Campania n. 394/2023).

Risulta inoltre prodotto in giudizio dall'INPS il cedolino del mese di

agosto 2015 in cui, sulla pensione della Sig.ra (omissis), sono evidenziati l'incremento pensionistico di euro 5,12 conseguente all'operare della sentenza n. 70/2015 e del decreto-legge n. 65/2015, i corrispondenti arretrati per l'anno corrente, pari a euro 35,84, e gli arretrati per gli anni precedenti, pari a euro 556,82.

Viene data quindi evidenza documentale della corresponsione della perequazione spettante relativamente al passaggio tra il mese di dicembre 2011 e il mese di gennaio 2012, per cui la ricorrente è stata regolarmente ed integralmente soddisfatta.

Inoltre, con riferimento all'interpretazione dell'art. 24, comma 25, del decreto-legge n. 201/2011 prospettata dalla ricorrente, con riferimento al passaggio tra il mese di dicembre 2010 e il mese di gennaio 2011, l'INPS ha evidenziato di aver corrisposto sia l'aumento in via provvisoria dell'1,4% che quello in via definitiva dell'1,6%, conseguendone quindi anche in tale caso la soddisfazione della sua pretesa.

Non essendo state effettuate contestazioni in merito a quanto prospettato dall'INPS relativamente al passaggio tra il 2010 e il 2011, l'Istituto ha dimostrato di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto anche a tale titolo.

Ne consegue quindi che il ricorso è infondato.

3. Le perduranti incertezze giurisprudenziali e la complessità della controversia costituiscono giustificati motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania
in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Napoli il 17.06.2024.

Il Giudice monocratico

Alessandra Molina

(Firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 27.06.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

(Firma digitale)